

Città di Follonica

*per l'affidamento
di incarichi professionali
e di collaborazione
di elevata
professionalità*

*di cui al Decreto Legislativo 165/2001 e
per incarichi di prestazione
di servizi
di cui al Decreto Legislativo 163/2006*

*Delibera della Giunta Comunale
n. 61 del 18 marzo 2008*



REGOLAMENTO

INDICE

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Riferimenti normativi ed ambito di applicazione	1
Articolo 2	Ammissibilità degli incarichi	1
Articolo 3	Responsabilità	2
Articolo 4	Pubblicità	2

TITOLO II - INCARICHI E COLLABORAZIONI DI CUI AL D.LGS 165/2001

Articolo 5	Programmazione	2
Articolo 6	Procedure	3
Articolo 7	Requisiti per la iscrizione negli elenchi	3
Articolo 8	Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi	4
Articolo 9	Convenzioni	4
Articolo 10	Corrispettivi per gli incarichi correnti	4
Articolo 11	Registro degli incarichi	4
Articolo 12	Gestione e controllo	5
Articolo 13	Cancellazione dagli elenchi	5

TITOLO III - INCARICHI DI CUI AL D.LGS 163/2006

Articolo 14		5
Articolo 15	Norma transitoria e finale	6

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI
COLLABORAZIONE DI ELEVATA PROFESSIONALITA’
DI CUI AL D.Lgs 165/2001
E PER INCARICHI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
DI CUI AL D. Lgs 163/2006

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Riferimenti normativi ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina sia gli incarichi di cui all’art.7 commi 6 e 6 ter del D.Lg.vo 165/2001 (T.U. pubblico impiego) in conformità a quanto disposto dalla legge n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) art.3 commi 54, 55, 56, 57 e 76 che quelli di cui all’art.91 D.Lg.vo 163/2006 (T.U. contratti pubblici).

Il presente regolamento disciplina gli incarichi professionali (artt. 2222 – 2238 cod. civ.) e di collaborazione di elevata professionalità e gli incarichi di progettazione LL.PP., urbanistica ed edilizia, direzione lavori, collaudo finale di opere ed altre prestazioni di servizi, affidati a soggetti estranei all’ Amministrazione.

Sono escluse le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto “intuitu personae” che comportano un costo di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese (ad esempio: singole docenze, traduzione di pubblicazioni ecc.).¹

Art.2

Ammissibilità degli incarichi

Allo scopo di utilizzare e valorizzare al massimo le risorse tecnico-professionali interne, è consentito avvalersi dell’affidamento di incarichi professionali e di collaborazione di elevata professionalità a soggetti esterni all’Amministrazione esclusivamente per prestazioni di elevata professionalità e relative a situazioni di natura straordinaria, per periodi determinati e obiettivi specifici, qualora le relative prestazioni ed attività:

a) non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;

b) non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro.

Nella determinazione dirigenziale con la quale si dispone di procedere all’affidamento di incarico professionale e di collaborazione di elevata professionalità devono essere espressamente specificati

¹ Rif. Circolare P.C.M. n. 2 del 11.03.2008

i motivi , con particolare riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente ed alla individuazione del professionista incaricato.

Con il medesimo atto deve essere approvata la bozza di convenzione nella quale devono essere specificati l'oggetto, la durata ed il compenso percepito dal professionista.

Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche né per far fronte ad esigenze ordinarie dell'Amministrazione.

Art.3

Responsabilità

La mancata sussistenza delle condizioni esplicitate negli artt.1 e 2 comporta la nullità dell'incarico e configura responsabilità erariale a carico del Dirigente interessato.

L'affidamento di incarichi e collaborazioni a professionisti in deroga alle procedure previste nel presente regolamento deve essere motivato in ragione dell'alta specialità della materia e della riconosciuta e comprovata elevata professionalità del soggetto incaricato.

Art. 4

Pubblicità

La determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico deve essere integralmente pubblicata all'Albo Pretorio ed inserita nel sito web dell' Ente. L'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto

TITOLO II

INCARICHI E COLLABORAZIONI DI CUI AL D.LGS 165/2001

Art. 5

Programmazione

L'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42 comma 2 lett.b) del D.Lg.vo n.267/2000.

Il limite massimo della spesa annua per collaborazioni di elevata professionalità, incarichi di studio, ricerca e consulenze è fissato annualmente con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

art. 6

Procedure

Per l'affidamento di incarichi professionali di cui al presente titolo è obbligatoria l'adozione di una **procedura comparativa**, previa costituzione di **elenchi aperti** di professionisti e di studi associati professionali che si siano dichiarati disponibili.

Allo scopo, su indicazione e richiesta del dirigente interessato, l' Ufficio Gare procederà alla predisposizione di **avvisi pubblici** finalizzati alla realizzazione dei suddetti elenchi, da aggiornare con cadenza annuale, con l'inserimento delle nuove istanze di ammissione intervenute.

L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere comunque ad apposita selezione pubblica aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità dell'incarico da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato, attivando una procedura comparativa con pubblicazione di apposito avviso.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato , il quale è tenuto ad allegare all'istanza, pena esclusione, la documentazione prevista nell'avviso.

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

L'iscrizione negli elenchi od il suo diniego è disposta con Determinazione Dirigenziale.

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti dei loro curricula.

Gli elenchi di professionisti in vigore sono pubblici

Art. 7

Requisiti per la iscrizione negli elenchi

Possono essere iscritti negli elenchi soltanto i professionisti con almeno tre anni di iscrizione negli albi professionali e gli studi associati il cui capogruppo possieda tale anzianità di iscrizione all'albo, ovvero i professionisti non iscritti in albi che documentino il possesso di adeguata esperienza e attività svolta nell'ultimo triennio.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni che pongono limiti alla possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al D.Lg.vo 163/2006.

Art. 8

Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

Gli incarichi professionali sono affidati con determinazione dirigenziale, adeguatamente motivata, che, oltre a quanto previsto dall'art. 1, tenga altresì conto del rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e dei seguenti aspetti:

- anzianità di iscrizione nell'elenco;
- attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;
- principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco, tenuto conto del valore complessivo degli incarichi affidati;
- necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;
- casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

Art. 9

Convenzioni

Le convenzioni per i singoli incarichi, da approvare con la determinazione che dispone l'affidamento, devono precisamente determinare l'oggetto, modalità e tempi di esecuzione dell'incarico, e modalità di pagamento del corrispettivo.

Devono prevedere espressamente penalità connesse al mancato rispetto dei tempi e delle modalità previste nonché una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni e le forniture richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.

Art. 10

Corrispettivi per gli incarichi correnti

Per la comparazione delle offerte e la determinazione dei corrispettivi degli incarichi e delle prestazioni di servizi viene fatto riferimento alle riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, viene presa come riferimento la tariffa minima ed i ribassi sulla stessa .

Art. 11

Registro degli incarichi

È istituito, presso l'Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente, un registro generale degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti (provvedimento di incarico completo dell'indicazione del soggetto percettore, regione dell'incarico e ammontare del compenso erogato). Detto registro è pubblico ed è pubblicato annualmente sul sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 12

Gestione e controllo

L'Ufficio di Segreteria Generale cura:

- a) la ricezione delle domande di iscrizione negli elenchi dei professionisti, da sottoporre al Dirigente competente;
- b) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sulla base delle determinazioni assunte dal dirigente competente.
- c) la trasmissione agli uffici interessati di copie degli elenchi e degli aggiornamenti;
- d) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro degli incarichi;
- f) le forme di pubblicità previste dal presente regolamento e altre disposizioni legislative.

Gli Uffici competenti provvedono:

- a) alla preparazione e alla redazione delle determinazioni dirigenziali di incarico in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore e dal presente regolamento;
- b) al controllo dei tempi e delle modalità di assolvimento dell'incarico e del puntuale perfetto adempimento dello stesso;
- c) a fornire all'Ufficio di Segreteria Generale ogni indicazione utile alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli incarichi.

Art. 13

Cancellazione dagli elenchi

Il Dirigente competente dispone, dandone comunicazione scritta e motivata all'Ufficio di Segreteria Generale, la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per la iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

TITOLO III

INCARICHI DI CUI AL D.LGS 163/2006

Art.14

Nel bilancio e nel Piano esecutivo di Gestione deve essere prevista la spesa per il conferimento degli incarichi per la progettazione e/o realizzazione di opere pubbliche nonché per le altre prestazioni di servizi correlate a dette opere, salvo ipotesi di natura straordinaria e imprevedibile,

Agli incarichi di direzione dei lavori, progettazione LL.PP., progettazione urbanistica ed alle altre prestazioni di servizi rese in appalto da persone fisiche in qualità di professionisti nonché a tutti gli incarichi che rientrano nelle tipologie disciplinate dal Dlgs 163/2006 si applicano integralmente le procedure previste nello stesso decreto oltre ai principi generali di cui al titolo I del presente Regolamento.

Art. 15

Norma transitoria e finale

Il presente regolamento va ad integrare e modificare il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.

Nelle more dell'approvazione del presente regolamento è possibile l'affidamento di incarichi e di collaborazioni di elevata professionalità secondo i principi e le modalità previste dalla vigente normativa per impedire l'interruzione dei servizi.

L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Copia del presente regolamento è trasmessa, ai sensi dell'art.3 comma 57 della Legge Finanziaria 2008, alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.